ADESIONE ALL'ACCORDO EUROPEO SULLE GRANDI STRADE A TRAFFICO INTERNAZIONALE (AGR), CON ALLEGATI, APERTO ALLA FIRMA A GINEVRA DAL 15 NOVEMBRE 1975 AL 31 DICEMBRE 1976, E SUA ESECUZIONE

Art. 3 (Accordo)

Costruzione e sviluppo di strade della rete internazionale "E"

Le strade della rete internazionale "E" a cui si riferisce l'articolo 1 del presente Accordo debbono essere rese conformi alle disposizioni dell'allegato II del presente Accordo.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 922
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-europeo-sulle-grandi-strade-a-traffico/accordo-art-3-costruzione-e-sviluppo-di-strade-della-rete-internazionale-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it